

Direttive concernenti il riconoscimento di una formazione preliminare

Approvate dalla CGQ il 23.03.2021

1 Contesto

La cifra 3.31, lettera a del regolamento del 29 agosto 2007 concernente il rilascio dell'attestato professionale federale di maestro / maestra conducente (regolamento d'esame) stabilisce le condizioni di ammissione all'esame professionale.

Sono ammessi all'esame i candidati titolari di un attestato federale di capacità con una formazione di base di almeno 3 anni o di un certificato ritenuto equipollente dalla commissione GQ (CGQ), e che dispongono di conoscenze linguistiche del livello secondario II.

I requisiti di livello superiore sono stabiliti nell'art. 26, comma 2 della legge sulla formazione professionale: Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.

Queste condizioni sono riportate anche nel documento d'identificazione del modulo B 1 per la preparazione all'ottenimento dell'attestato professionale federale (certificato di competenza B).

Coloro che non sono in possesso di un certificato federale di capacità attestante una formazione di base di almeno 3 anni possono presentare una domanda di riconoscimento (equipollenza).

1.1 Formazione professionale di base

La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all'acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività. L'ampiezza della formazione professionale di base è stabilita all'art. 15 della Legge sulla formazione professionale (LFPr). Formazione scolastica superiore di cultura generale comprende qualifiche in maturità liceale, specializzata o certificato di scuola specializzata.

1.2 L'insegnamento della cultura generale

L'insegnamento della cultura generale si svolge seguendo un approccio tematico e operativo e comprende 120 lezioni per anno scolastico. Gli obiettivi formativi sono suddivisi nelle aree di apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società». Le tematiche fanno riferimento al contesto privato, professionale e sociale delle persone in formazione.

Per ottenere l'equipollenza con una formazione professionale di base triennale, si devono pertanto dimostrare 360 lezioni nell'ambito della cultura generale.

Dettagli e contenuti sono definiti nell'Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

1.3 Diplomi e certificati esteri

Le persone con titoli esteri inoltrano alla SEFRI una domanda per la conferma del livello. Con la conferma del livello, il titolo di formazione estero viene attribuito al sistema di formazione svizzero.

1.4 Attestati di maturità esteri

(Fonte: raccomandazioni emanate dalla CRUS il 7 settembre 2007 relative alla valutazione degli attestati esteri di maturità)

Per la valutazione di diplomi esteri per l'ammissione all'università valgono di principio i seguenti criteri:

- un diploma estero per l'ammissione all'università deve permettere, quale livello necessario per accedere alle scuole universitarie, l'accesso generale a tutti gli indirizzi di studio universitari e deve costituire, nel paese di rilascio, il titolo più elevato possibile del grado secondario II;
- deve comprendere una durata scolastica complessiva di 12 anni, con almeno un grado secondario II triennale;
- deve trattarsi di un'ampia formazione generale. Un diploma estero per l'ammissione all'università può presentare, in aggiunta alle materie definite di cultura generale, anche altre materie. La quota di materie di cultura generale non può tuttavia scendere al di sotto dell'80% - 85%.

Si ritiene che un attestato di maturità estero svolga funzione di formazione generale quando negli ultimi tre anni di scuola si possa documentare l'insegnamento continuativo di almeno sei materie distinte di formazione generale, come da seguente elenco:

1. prima lingua (lingua madre)
2. seconda lingua
3. matematica
4. scienze naturali (biologia, chimica o fisica)
5. scienze umane e sociali (geografia, storia o economia/diritto)
6. a libera scelta (una materia delle categorie 2, 4 o 5)

1.5 Conoscenze linguistiche

Le conoscenze linguistiche in una delle lingue ufficiali della Confederazione (tedesco, francese o italiano) sono considerate sufficienti se:

- la formazione professionale è stata compiuta in una di queste lingue, *oppure se*
- è disponibile un diploma di lingua di livello superiore in una di queste lingue, *oppure se*
- è stato superato un esame corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CECR) in una di queste lingue.

2 Valutazione dell'equipollenza

Coloro che si appellano alla clausola di equipollenza di cui alla cifra 3.31 lett. a del regolamento d'esame, devono essere esaminati dalla CGQ.

2.1 Documenti da allegare

I candidati che chiedono il riconoscimento di un diploma (richiedenti) dovranno consegnare un dossier che risulti il più chiaro possibile e di cui ogni elemento in merito alle attività esercitate e alle qualifiche acquisite sia documentato e possa essere verificato in ogni momento.

Il dossier dovrà comprendere almeno:

- data e durata della formazione, del perfezionamento e dell'attività;
- elenco delle competenze acquisite;
- attestati di capacità, titoli, certificazioni, attestati, permessi, conferme, etc.

La richiesta è presentata tramite l'Admin Tool; in esso vengono elencate, e documentate con le relative attestazioni, formazioni ed esperienza professionale.

I dati personali dei richiedenti saranno trattati in maniera confidenziale.

2.2 Valutazione dell'equipollenza da parte della CGQ

La CGQ esamina se i mezzi di prova sono pertinenti, affidabili e probanti.

La valutazione dell'equipollenza da parte della CGQ è a pagamento ed è fatturata conformemente al regolamento sugli emolumenti della CGQ.

2.3 Criteri d'equipollenza

Un attestato del livello secondario II (3 anni di tirocinio professionale con AFC) corrisponde ad almeno 120 giorni di scuola e ad almeno 3 anni di pratica (inclusi gli stage pratici).

La seguente tabella serve a facilitare la valutazione dell'equipollenza.

Formazione	Numero di giorni		Differenza rispetto al AFC	
	Giorni di scuola	Giorni di pratica	Giorni di scuola/ di teoria ¹	Giorni di pratica ²
AFC attestante una formazione professionale di 3 anni	120 giorni	3 anni	0 giorni	0 anni
Scuola media di commercio di 2 anni + 1 anno di pratica attestato da un AFC	400 giorni	2 anni	0 giorni	0 anni
Attestato di maturità, certificato di scuola spazializzata	>600 giorni	0	0 giorni	0 anni
Titolo universitario	>800 giorni	individuale	0 gironi	0 anni
Formazione elementare di 2 anni/Attestato	80 giorni	2 anni	40 giorni	1 anno

¹ Del livello secondario II

² Attività professionale comprovata (inclusi gli stage pratici)

³ Ulteriori giorni di scuola e pratica devono essere provati dopo la formazione elementare / apprendistato di attestazione (post-laurea, continuazione).

Spiegazioni

Le formazioni non concluse sono computate solo se è presente almeno un titolo di formazione (ad es. scuola di commercio, CFP, ecc.).

Nel caso di un'attività professionale a tempo pieno.

Nel caso di un impiego a tempo parziale, i giorni di pratica sono calcolati per mese e per anno proporzionalmente al grado d'occupazione

Nel caso di scuole frequentate a tempo pieno, il numero di giorni di scuola è il seguente, tenuto conto delle usuali vacanze:

- 200 giorni di scuola all'anno, dedotte 12 settimane di vacanza, incluse le vacanze estive
- 20 giorni di scuola al mese (senza vacanze)